



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2016, il giorno 7 novembre 2016, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto:

Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Prof. Daniele Piva - Componente

Avv. Prof. Fabio Iudica - Relatore

in ordine al deferimento nei confronti del Signor **Enrico Gallo** (Tessera FISE n. 54377/B), visti gli artt. 1 e 47 del Regolamento di Giustizia FISE,

Premesso che

- con atto di deferimento depositato in data 12 settembre 2016, con allegata produzione documentale, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giorgia Pellerano, ritenendo sussistere gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti del signor Enrico Gallo, quale Presidente del C.I. Parco Nord ASD, ha formulato relativo atto di incolpazione;
- visto l'art. 48, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 5 ottobre 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 5 ottobre 2016, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giorgia Pellerano, produceva copia dell'accordo raggiunto in data 28 settembre 2016 con parte incolpata, nella persona dell'Avv. Vincenzo Mavilla e, ai sensi dell'art. 47 Reg. Giust., chiedeva l'applicazione consensuale su richiesta delle parti, a seguito di atto di deferimento, della sanzione della censura nonché dell'ammenda pari ad €1.000,00 nei confronti del signor Enrico Gallo;

Rilevato che

- la ricostruzione dei fatti operata dalle parti – secondo cui il Deferito, con il suo Circolo Ippico Parco Nord ASD, avesse partecipato ad una sagra di paese per promuovere e far avvicinare, con l'ausilio dei suoi pony, i bambini al mondo equestre e che per l'occasione gli stessi bambini avessero montato sprovvisti di cap – appare corretta;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- tale condotta è censurabile sotto il profilo dell'inosservanza delle basilari regole di sicurezza ed incolumità dei partecipanti (soprattutto, se minori), nonché della normativa di settore, comunque da osservare anche nell'ambito di eventi dimostrativi;
 - il C.I. Parco Nord ASD è affiliata FISE e SEF-ITALIA e, pertanto, è tenuta a rispettare in qualsiasi manifestazione, sia essa agonistica sia non agonistica, la normativa federale di riferimento;

Tenuto conto che

- risulta, all'evidenza, violato l'art. 1, comma primo, Reg. Giust. sia nella parte in cui *“Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite”* dalle Norme e dai Regolamenti Federali e dalla Normativa di Settore sia nella parte in cui vieta *“i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità”* posti in essere dai tesserati;
- la sanzione oggetto di accordo appare adeguata e congrua alle fattispecie oggetto d'esame;
- non sussistono le cause di inapplicabilità di cui all'art. 47, comma 3, Reg. Giust.;

APPLICA

- al signor **Enrico Gallo**, in epigrafe generalizzato, **la sanzione della censura e dell'ammenda pari ad €1.000,00**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Signor Enrico Gallo, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 7 novembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Avv. Prof. Daniele Piva

RELATORE: *f.to* Avv. Prof. Fabio Iudica